

C I T T A ' D I M O L F E T T A

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 439

del 11.11.2004

O G G E T T O

Sentenza n.872/2004 resa dal Tribunale di Ravenna nella causa civile n.2659/93 R.G. intentata dal Comune di Molfetta in opposizione a decreto ingiuntivo n.1062/93 della C.M.C. Soc. Coop. A r.l. per costo aggiuntivo fornitura n.7 bagnotti.

L'anno duemilaquattro, il giorno undici del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **dott. Mauro G. Magarelli – Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 16.11.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con delibera n.1207 del 30.09.1993, come integrata con delibera n. 1276 dell'11.10.1993, affidava il patrocinio all'Avv. Francesco Santoro per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1062/93 emesso dal Tribunale di Ravenna su ricorso proposto dalla C.M.C. Soc. Coop. A r.l. per il recupero della residua somma di £.28.000.000 oltre interessi legali con decorrenza dall'1.01.1991, rivendicata quale costo aggiuntivo sulla fornitura di n. 7 bagnotti;
- L'Ente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale e, nel merito, sosteneva l'inesistenza del credito, ricordando che, a seguito di licitazione privata, la CMC aveva offerto per la detta fornitura e posa in opera un ribasso dell'11,3% al netto di sconti, con un costo aggiuntivo di £.3.470.000 per ogni servizio igienico; che con delibera n. 701 del 06.04.1989, il Comune di Molfetta aveva aggiudicato i lavori alla CMC con il ribasso dell'11,3% su prezzo base, ma senza costi aggiuntivi, decisione comunicata e accettata dalla ridetta società e che, a lavori terminati e collaudati, il Comune pagava la somma di £. 400.743.210, IVA compresa, corrispondente al prezzo diminuito della percentuale di ribasso;
- La Sezione Stralcio del Tribunale di Ravenna, ritenendo infondate le eccezioni sollevate e addotte dal Comune, con sentenza n.872/04, ha così statuito:
- rigetta l'opposizione proposta dall'Amministrazione comunale di Molfetta;
- conferma il decreto d'ingiunzione n. 1062/03, emesso dal Presidente del Tribunale di Ravenna in data 29 luglio 1993 a carico del Comune di Molfetta, per il pagamento in favore della CMC S.c.a r.l. con sede in Ravenna della somma di £.28.000.000 oltre interessi e spese del giudizio monitorio;
- condanna l'opponente Amministrazione Comunale di Molfetta al rimborso in favore della CMC delle spese di giudizio, che liquida in € 132,53 quanto ad esborsi, € 1.100,00 quanto a competenze, € 2.800,00 quanto ad onorari, oltre al 10% per spese generali su competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge;
- Di tanto ha reso edotta questa P.A. l'Avv. Santoro, il quale trasmettendo copia della stessa sentenza, ha consegnato quanto segue: "...Il Giudice che ha emesso la sentenza non è un TOGATO ma un Giudice aggregato, Avv. Luigi Bonfonte.
- Come potrete notare dalla lettura della motivazione della sentenza, il Giudice commette un grossolano errore nel ritenere che il Comune di Molfetta con comunicazione del 24.4.1989 abbia accettato la proposta della C.M.C. formulata con lettera del 3.4.1989.
- In realtà il Comune convenuto aggiudicava i lavori alla C.M.C. con delibera di G.M. n. 701 del 6.4.1989 in cui era escluso il costo aggiuntivo di £. 3.470.000 richiesto dalla C.M.C..

- Il Giudice che aveva istruito la causa (Giudice togato) aveva ben recepito detta circostanza di fatto documentata dalla delibera n. 701 e con ordinanza dell'11.7.1994 aveva respinto la richiesta di provvisoria esecuzione.
- Altrettanto infondate sono le motivazioni che hanno indotto il giudicante a rigettare l'eccezione di incompetenza.
- Ed infine per quanto concerne il riferimento all'art. 1341 c.c. trattandosi di inefficacia e quindi di nullità, tale eccezione può essere proposta in qualsiasi stato e grado del processo.
- In conclusione ritengo decisamente errata ed iniqua la sentenza in esame.
- Poiché la stessa è provvisoriamente esecutiva, onde evitare la probabile esecuzione sarebbe opportuno procedere all'appello con urgenza chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione.”;
- Ritenuto opportuno prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.872/04 resa dal Tribunale di Ravenna nella causa n.2659/93 intentata dal Comune di Molfetta in opposizione a decreto d'ingiunzione n. 1062/03 emesso dal medesimo Tribunale in favore della C.M.C., al fine di evitare l'alea di un giudizio dall'esito incerto che potrebbe comportare per l'Ente esborsi ben più onerosi;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di prendere atto, non proponendo appello, della sentenza n.872/04 resa dal Tribunale di Ravenna nella causa n.2659/93 intentata dal Comune di Molfetta in opposizione a decreto d'ingiunzione n. 1062/03 emesso dal medesimo Tribunale in favore della C.M.C., meglio descritta in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.